



Senato della Repubblica

Servizio Studi

Servizio delle Commissioni permanenti e speciali



Nota di sintesi

N. 55 – aprile 2025

A.S. 1447 - Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate a pene privative della libertà personale tra la Repubblica italiana e lo Stato della Libia, fatto a Palermo il 29 settembre 2023

Iniziativa	Governativa
Numero di articoli ddl di ratifica	4
Presentazione al Senato	7 aprile 2025
Data di assegnazione	16 aprile 2025
Commissione di merito	3 ^a (Affari esteri e difesa)
Pareri previsti	1 ^a (Affari costituzionali), 2 ^a (Giustizia), 5 ^a (Bilancio)
Oneri finanziari	Si

Contenuto dell'accordo

Il trattato rientra tra gli strumenti volti al rafforzamento delle relazioni internazionali dell'Italia in materia di **cooperazione giudiziaria**. L'accordo è finalizzato a consentire il trasferimento nel proprio territorio dei cittadini o residenti

che siano detenuti nel territorio dell'altro Stato, per consentire loro di scontare la pena in un contesto che possa favorirne il **reinserimento sociale**. Come sottolinea la relazione tecnica che accompagna il provvedimento, la stipula dell'accordo è necessaria per la **mancaanza di altri strumenti giuridici applicabili** al caso, non avendo la Libia aderito alla Convenzione del marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, che rappresenta lo strumento di più ampia applicazione in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.

Articolato

L'intesa è composta da **25 articoli**. Dopo aver delineato le **definizioni** utilizzate e i principi che la informano (fra cui l'impegno delle Parti a prestarsi reciprocamente la più, ampia cooperazione), il testo indica la propria finalità (artt. 1 e 2). Ulteriori disposizioni regolano le **modalità di trasmissione delle richieste** (art. 3), le condizioni per disporre il trasferimento (art. 4), le informazioni da fornire alla persona condannata (art. 5), i **soggetti titolati** a formulare la richiesta di trasferimento (art. 6) e lo scambio di documentazione e documenti a sostegno di tali richieste (art. 7).

Per procedere al trasferimento, è necessario che il detenuto presti il proprio **consenso**, consapevole delle conseguenze giuridiche che ne derivano (art. 9). La decisione sul trasferimento potrà essere condizionata all'adempimento di eventuali **pene pecuniarie, spese processuali**, disposizioni risarcitorie o di altre prescrizioni poste a carico della persona condannata (art. 10).

Ulteriori disposizioni riguardano le modalità di **consegna della persona** condannata (art. 11), l'esecuzione della condanna (art. 12), l'eventuale revisione della sentenza (art. 13) e i termini per la **cessazione dell'esecuzione** della condanna (art. 14). L'accordo disciplina altresì le modalità di informazione riguardo all'esecuzione della condanna (art. 15), l'**ipotesi di fuga** della persona condannata (art. 16), il trasferimento di **persone destinatarie di provvedimento di espulsione** (art. 17), il principio di specialità (art. 18) e le modalità per la **suddivisione delle spese** tra le Parti (art. 19).

Il testo reca infine disposizioni sulla protezione dei dati personali (artt. 20 e 21), sui rapporti con altri accordi internazionali (art. 22), sulla sua applicazione temporale (art. 23), sulle **eventuali controversie applicative o interpretative** (art. 24), nonché su entrata in vigore, modifica, durata e cessazione del trattato (art. 25).

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge si compone di 4 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione.

L'articolo 3 valuta gli oneri economici in 14.162 euro annui, a decorrere dal 2025, per le spese di trasferimento delle persone condannate.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari